

OGGETTO: Approvazione del Disciplinare per l'accesso civico e per l'accesso civico generalizzato, atto fondamentale per l'organizzazione della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

LA PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Premesso che è entrato in vigore il D.Lvo 25.05.2016, n. 97, contenente "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", correttivo della L. 06.11.2012, n.190 e del D.Lvo 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Rilevato che, fermo restando l'impianto originario del D.Lgs. 33/2013, e ss.mm. in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il decreto in parola introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (Freedom of Information Act), detto "diritto di accesso universale", complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, e finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;

Rilevato inoltre che nel modello introdotto dal D.Lgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente. Considerato che la norma di riferimento è costituita dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, nel testo modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97/2016, secondo la quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto";

Ritenuto che il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente "a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" attraverso l'accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, bensì anche a "tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa", rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (nuovo art. 1, comma 1);

Dato atto che il nuovo decreto, dunque, non si limita ad individuare gli obblighi di trasparenza e a disciplinare le modalità per la loro realizzazione; ma (nuovo art. 2, comma 1) disciplina "la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni" attraverso due strumenti: l'accesso civico a dati e documenti e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'allegato schema di "Disciplinare in materia di accesso civico e accesso generalizzato", elaborato anche alla luce degli orientamenti applicativi e linee guida emanate dall'ANAC sulle indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione perché conforme alle norme ed alle necessità dell'ente;

Dato atto che lo stesso disciplinare costituisce atto organizzativo e, come tale, rientra nelle competenze attribuite alla Presidente della Comunità;

Ritenuto altresì, per evidenti ragioni costituzionalmente rilevanti di efficienza, adeguatezza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, di nominare Responsabile dei procedimenti di accesso in parola lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coincidente con la figura del Segretario della Comunità in qualità di responsabile unico dell'esigua struttura amministrativa dell'Ente, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Comunità;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 32 dd. 22 dicembre 2011;

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Acquisito ed attestato nel presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture amministrative;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 17bis della L.P. n. 3/2006,

DISPONE

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il disciplinare in materia di accesso civico e accesso generalizzato, quale atto organizzativo finalizzato all'attuazione degli istituti in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione, nel testo "Allegato 1" al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, corredato della relativa modulistica;
3. di nominare Responsabile dei procedimenti di accesso in parola, per le evidenti motivazioni di cui in premessa, lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coincidente con la figura del Segretario della Comunità in qualità di responsabile unico dell'esigua struttura amministrativa dell'Ente, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Comunità;
4. di comunicare la presente deliberazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
5. di dare atto che a norma dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, 1034 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.;